

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 26 Settembre 2016

OGGETTO: FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) – DESTINATARI E PROCEDURE

Quadro normativo

A completamento della disciplina in materia di Fondi di solidarietà, istituiti con la Legge 92/2012 e poi adeguati con il decreto legislativo 148/2015, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione a finanziamento dei fondi per tutte le aziende che occupano almeno 5 dipendenti e che non rientrano nell'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

Ricordiamo infatti che il Legislatore ha previsto, ad opera della contrattazione tra le parti sociali, l'istituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterali per ciascun settore di attività al fine di garantire una tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Ad oggi, risulta operativo solamente il Fondo del settore Artigianato.

Nel caso di mancata istituzione di fondi specifici per settore di attività, il legislatore ha previsto la creazione, in via residuale, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

La contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (EBNA/FSBA)

I destinatari del Fondo sono le aziende, anche con organico inferiore a 5 lavoratori, determinato dai lavoratori di qualunque qualifica, apprendisti inclusi:

- Artigiane ai sensi della Legge 443/1985 indipendentemente dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato;
- Che, a prescindere dalla qualifiche di imprese artigiane, applicano un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali artigiane (escluso CCNL Edilizia Artigianato);

La contribuzione prevista con decorrenza Gennaio 2016 è pari a:

- Quota fissa carico azienda pari **€ 7,65** per 12 mensilità;
- Quota variabile carico azienda pari a **0,45%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- Con decorrenza Luglio 2016 quota variabile a carico dipendente pari a **0,15%** della retribuzioni imponibile ai fini previdenziali.

La contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Le aziende che abbiano un organico superiore a 5 dipendenti, determinato dai lavoratori di qualunque qualifica, apprendisti inclusi, sono tenute, in assenza di fondi

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Avvocato

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

specifici bilaterali del loro settore di attività, al finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito presso l'INPS.

Sono tenuti al seguente versamento mensile mediante Modello F24:

- Con decorrenza Gennaio 2016, contributo complessivo dello **0,65% (0,21667% carico lavoratore e 0,43334% carico azienda)** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali se l'organico mediamente impiegato nell'arco del semestre precedente è superiore a 15 lavoratori. (Si ricorda che già dal Gennaio 2014 il contributo complessivo dello 0,50% è stato versato al Fondo di Solidarietà Residuale il quale, da Gennaio 2016 è interamente confluito al FIS – circolare di Studio del 08/09/2014).

- Con decorrenza Gennaio 2016, **ma con prima applicazione dall'elaborazione dei cedolini paga di Ottobre 2016** contributo complessivo dello **0,45% (0,15% carico lavoratore e 0,30% carico azienda)** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali se l'organico mediamente impiegato nell'arco del semestre precedente è compreso tra 5 e 15 lavoratori.

Le prestazioni dei Fondi hanno la finalità di tutelare economicamente il lavoratore con anzianità di servizio superiore a 90 giornate nella medesima unità produttiva, dagli eventi, non imputabili al datore di lavoro, che comportino una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa.

In ragione delle dimensioni aziendali, dell'attività svolta, e dei requisiti soggettivi dei lavoratori dipendenti, lo Studio rimane a disposizione per la valutazione dei singoli istituti di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti per i casi di sospensione e contrazione dell'attività aziendale.

Marta Vitali

Michela Bergnoli